

Prot.: 390490/RU

Roma, 30 giugno 2023

## DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

**VISTA** la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante che dispone che al gasolio ed al petrolio lampante, esentati da accisa o assoggettati ad un'aliquota diversa da quella applicata per l'uso di carburazione, gli Stati Membri applichino una marcatura fiscale;

**VISTO** il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 173, di attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante;

**VISTA** la Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17 gennaio 2022 (d'ora in avanti denominata "Decisione") che:

- all'articolo 1 identifica l'«ACCUTRACE™ PLUS», in sostituzione del «Solvent Yellow 124», quale marcatore fiscale comune per i gasoli di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 e 2710 20 19 e il petrolio lampante di cui al codice NC 2710 19 25;
- all'articolo 2 stabilisce un periodo transitorio che terminerà il 18 gennaio 2024 durante il quale gli Stati Membri possono utilizzare a scelta come marcatore fiscale comune il prodotto «Solvent Yellow 124» oppure l'«ACCUTRACE™ PLUS»;

**VISTO** il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (d'ora in avanti denominato "Testo Unico"), ed, in particolare:

- l'articolo 17, comma 4, che dispone che *“la colorazione o marcatura dei prodotti destinati ad usi per i quali sono previsti regimi agevolati o l'applicazione di una aliquota ridotta sono stabilite in conformità alle norme comunitarie adottate in materia [...]”*
- l'articolo 24-bis, che dispone che le formule e le modalità di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- l'allegato I, che fissa distinte aliquote di accisa per il gasolio usato come carburante e per il gasolio utilizzato come combustibile;
- la tabella A, che elenca la previsione degli impieghi dei prodotti energetici cui si applica l'esenzione dall'accisa o un'aliquota ridotta, previa osservanza delle prescrizioni statuite, con specifico riguardo ai punti 1, 3 e 5;

**VISTO** l'articolo 5, comma 4, del decreto legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, che prevede l'obbligo di denaturazione in vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, *recante norme per l'impiego dei prodotti petroliferi in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione e per l'esercizio della vigilanza fiscale sugli oli minerali non soggetti ad accisa*, il quale, all'articolo 2, individua le formule di denaturazione per benzina, petrolio lampante e gasolio nei predetti impieghi;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, *concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica*, il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che le aliquote ridotte di accisa si applicano alla benzina ed agli oli da gas, per gli impieghi di cui al punto 5 della tabella A allegata al Testo Unico, previa denaturazione;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 8 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2002, come modificata dalla determinazione del medesimo Direttore del 16 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 2004, nella quale sono definiti i quantitativi delle sostanze da aggiungere, ogni 100 chilogrammi di prodotto, alla benzina e all'olio da gas per essere ammessi all'aliquota ridotta di accisa di cui al punto 5 della tabella A allegata al testo unico;

**VISTA** la direttiva dell'Agenzia delle dogane prot. n. 1548 del 13 maggio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2005, nella quale è individuata la formula di denaturazione da impiegare per la denaturazione del gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento;

**VISTO** il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, *recante norme per disciplinare l'impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne*, e, in particolare, l'articolo 2 che:

- al comma 1 dispone che i carburanti esenti per la navigazione siano denaturati;
- ai commi 2 e 3 individua le sostanze e i relativi quantitativi da aggiungere, ogni 100 chilogrammi di prodotto, rispettivamente al gasolio e alla benzina per essere ammessi all'esenzione dall'accisa di cui al punto 3 della tabella A allegata al Testo Unico;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2228/UD del 28 dicembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2008, con la quale sono state fissate le modalità di denaturazione dei prodotti energetici di cui all'articolo 21 del Testo Unico;

**CONSIDERATO** che, in attuazione della Decisione, occorre aggiornare le formule di denaturazione del gasolio prevedendo l'impiego quale marcatore fiscale dell'«ACCUTRACE™ PLUS» in sostituzione del «Solvent Yellow 124»;

**CONSIDERATO**, che, per ragioni di uniformità, è opportuno aggiornare le formule di denaturazione della benzina nelle quali è previsto l'impiego del «Solvent Yellow 124» e prevederne la sostituzione con l'«ACCUTRACE™ PLUS»;

**CONSIDERATA** l'opportunità di modificare le formule di denaturazione tipiche della benzina, del petrolio lampante e del gasolio, stabilite dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, per gli impieghi dei suddetti prodotti negli usi diversi dalla carburazione e dalla combustione, prevedendo l'utilizzo dell'«ACCUTRACE™ PLUS»;

**CONSIDERATO** che occorre stabilire la disciplina da applicare ai fini della gestione del periodo transitorio che terminerà il 18 gennaio 2024, volto a consentire l'introduzione quale marcatore fiscale dell'«ACCUTRACE™ PLUS» e a permettere l'esaurimento delle giacenze di «Solvent Yellow 124»;

**CONSIDERATO** che la Decisione fissa i livelli di marcatura minimi e massimi di «ACCUTRACE™ PLUS» in milligrammi per litro di prodotto energetico, con conseguente necessità che le nuove formule di denaturazione prevedano la conversione delle predette unità di misura in grammi per ogni 100 chilogrammi, tenendo conto della densità convenzionale di ciascun prodotto da denaturare;

## **IL DIRETTORE DETERMINA**

### **ARTICOLO 1**

#### *Campo di applicazione e definizioni*

1. La presente determinazione stabilisce le formulazioni tipiche di denaturazione nelle quali si rende obbligatorio l'impiego del marcatore fiscale di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2022/197 della Commissione del 17 gennaio 2022 e la decorrenza del predetto obbligo.

2. Ai fini della presente determinazione si intende per:

- a) colorante: sostanza che conferisce un colore prestabilito al prodotto cui viene aggiunto, per indicare visivamente l'uso cui esso è destinato ed eventualmente le sue caratteristiche merceologiche;
- b) marcatore o marcante e tracciante: sostanze la cui presenza generalmente non è visibile nel prodotto nel quale vengono aggiunte ma sono rilevabili mediante analisi chimica;
- c) pacchetto denaturante: il prodotto commerciale avente specifica denominazione, costituito da una miscela delle sostanze denaturanti secondo le proporzioni definite nelle formule di denaturazione riportate nella presente determinazione;
- d) formulazione tipica: formulazione di denaturazione stabilita, per ogni singolo prodotto, dalla presente determinazione;
- e) formulazione atipica: formulazione di denaturazione, diversa da quella tipica, riconosciuta idonea, per uno specifico prodotto, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in funzione del particolare impiego a cui lo stesso è destinato.

## ARTICOLO 2

### *Formulazioni tipiche di denaturazione*

1. A decorrere dal 18 gennaio 2024, la benzina, per essere ammessa all'esenzione di cui al punto 3 della tabella A allegata al Testo Unico ovvero all'agevolazione di cui al punto 5 della medesima tabella A, è denaturata con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
  - a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS»;
  - c) grammi 3 di «violetto alizarina A base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri.
  
2. A decorrere dal 18 gennaio 2024, il gasolio, per essere ammesso all'esenzione di cui al punto 3 della tabella A allegata al Testo Unico ovvero all'agevolazione di cui al punto 5 della medesima tabella A, è denaturato con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
  - a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS»;
  - c) grammi 5 di «verde alizarina G base» e grammi 13 di toluolo o xilolo, tecnicamente puri.
  
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli può autorizzare l'impiego delle sostanze coloranti aventi differente denominazione commerciale ma proprietà fisiche e chimiche, tonalità e potere colorante identici a quelle delle sostanze indicate nelle formule di denaturazione di cui ai commi 1 e 2.
  
4. A decorrere dal 18 gennaio 2024, il gasolio usato come combustibile per riscaldamento è denaturato con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
  - a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 4 di solvent red 161.
  
5. A decorrere dal 18 gennaio 2024, la benzina, per essere ammessa all'esenzione di cui al punto 1 della tabella A allegata al Testo Unico, è denaturata con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
  - a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS».
  
6. A decorrere dal 18 gennaio 2024, il petrolio lampante, per essere ammesso all'esenzione di cui al punto 1 della tabella A allegata al Testo Unico, è denaturato con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:
  - a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
  - b) grammi 3 di «tracciante RS».

7. A decorrere dal 18 gennaio 2024, il gasolio, per essere ammesso all'esenzione di cui al punto 1 della tabella A allegata al Testo Unico, è denaturato con l'aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto, delle seguenti sostanze:

- a) grammi 2,00 di «ACCUTRACE™ PLUS», corrispondenti a grammi 1,52 di butossibenzene;
- b) grammi 3 di «tracciante RS».

8. Per motivate esigenze tecniche, i prodotti di cui ai commi 5, 6 e 7, destinati agli impieghi di cui ai medesimi commi, possono essere denaturati con formule di denaturazione atipiche riconosciute idonee dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Restano efficaci le autorizzazioni all'utilizzo di formule di denaturazione atipiche rilasciate agli operatori ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 17 maggio 1995, n. 322.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, i soggetti che intendono produrre, commercializzare o impiegare i pacchetti denaturanti per le denaturazioni di cui ai commi precedenti presentano istanza per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2228/UD del 28 dicembre 2007.

### **ARTICOLO 3**

#### *Periodo transitorio*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, è consentita la denaturazione dei prodotti indicati nell'articolo 2 con le formulazioni tipiche di denaturazione stabilite nel medesimo articolo.

2. I soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3 della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2228/UD del 28 dicembre 2007, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, comunicano al competente Ufficio delle dogane la data di inizio delle operazioni di denaturazione almeno cinque giorni prima. Decorsi dieci giorni dalla predetta data, non è più consentito ai medesimi soggetti effettuare operazioni di denaturazione con l'impiego delle formulazioni previste dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 8 agosto 2002, come modificata dalla determinazione del medesimo Direttore 16 febbraio 2004, dalla direttiva dell'Agenzia delle dogane prot. n. 1548 del 13 maggio 2005, e dall'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, nonché dall'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322.

3. Nei casi in cui, effettuata la comunicazione di cui al comma 2, si renda necessario, in prima applicazione, procedere all'aggiornamento delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi dell'articolo 3 della Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2228/UD del 28 dicembre 2007, al fine di garantire la continuità di esercizio degli opifici di denaturazione, le medesime autorizzazioni continuano ad essere efficaci nelle more del relativo aggiornamento.



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

4. A fini di produzione, i pacchetti denaturanti conformi alle formulazioni di cui al comma 2, secondo periodo, permangono nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, della determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2228/UD del 28 dicembre 2007 fino alla data del 31 ottobre 2023. I pacchetti denaturanti di cui al periodo precedente possono essere commercializzati ed utilizzati, al fine di permettere l'esaurimento delle giacenze, fino al 17 gennaio 2024.

5. La benzina, il petrolio lampante e il gasolio denaturati con le formulazioni di cui al comma 2, secondo periodo, possono essere commercializzati ed utilizzati fino al totale esaurimento delle giacenze.

6. La determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane 8 agosto 2002, come modificata dalla determinazione del medesimo Direttore 16 febbraio 2004, la direttiva dell'Agenzia delle dogane prot. n. 1548 del 13 maggio 2005, l'articolo 2, commi 2 e 3, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 dicembre 2015, n. 225, nonché l'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 1995, n. 322, cessano di avere efficacia il 17 gennaio 2024.

oooooooooooo

Le disposizioni della presente determinazione entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia, che tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Cons. Roberto Alesse  
*Firma autografa apposta sull'originale*